



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“David Maria Turollo”

www.istitutoturollo.it - bgis013003@istruzione.it

Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG) Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160



Al personale docente e non docente dell'Istituto

Oggetto: Assicurazione Scolastica – a. s. 2018/2021

S'informano le SS. LL. che l'Istituto Scolastico ha stipulato il contratto di assicurazione per l'anno scolastico in corso.

La quota pro-capite per l'assicurazione scolastica è pari ad **euro 9,30** e dovrà essere versata entro la data del **31/10/2018** con la seguente modalità: Presso la Segreteria amministrativa dell'Istituto

Si ricorda altresì che il Ministero Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con Nota Prot. n. 0000312 del 20.3.2012, in merito ai contributi scolastici richiesti alle famiglie, ha precisato come, per l'assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, **sussista l'obbligo del pagamento** del premio relativo alla copertura assicurativa.

L'obbligatorietà dell'assicurazione infortuni sussiste anche per per tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione ai sensi della Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992.

Si rammenta infine che l'INAIL assicura tutti coloro che svolgono attività utilizzando macchine, apparecchi, impianti o che operano in ambienti organizzati. Nella scuola i soggetti che beneficiano della tutela INAIL sono: Alunni; Personale docente; Personale A.T.A.; Dirigente Scolastico; Collaboratori Coordinati e Continuativi.

LA TUTELA ASSICURATIVA DA PARTE DELL'INAIL

Docenti: è doveroso ricordare che non tutti i docenti sono ricompresi nella tutela INAIL ma solo docenti identificati dagli artt. 1.28 e 4.5 del T.U. del 1965 e cioè se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, ecc) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

La tutela INAIL riguarda pertanto i docenti nel corso delle esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche (all'esercitazione pratica sono state assimilate l'attività di educazione fisica; esercitazioni di lavoro (sono assimilati all'esercitazione di lavoro i viaggi di istruzione); attività di sostegno; attività di accompagnatore degli alunni durante un viaggio di istruzione quando tale viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa; se il docente frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti macchine elettriche (computer; fotocopiatrici, ecc); se per lo svolgimento della sua attività fa uso in via non occasionale di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc).

Il personale docente una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa, è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l'infortunio in itinere)

Per questi docenti assicurati, in caso di lesioni e malattie professionali, l'INAIL garantisce prestazioni economiche (danno biologico, rendita, rimborso spese ecc.).

Sono privi della copertura INAIL i docenti di discipline teoriche di ogni ordine di scuola ovvero che non operano in aule tecnologicamente attrezzate .

Dirigente Scolastico/Personale A.T.A. se è adibito in via non occasionale all'uso di macchine elettriche; se frequenta un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine; se svolge attività di pulizia.

Il personale A.T.A. una volta entrato nel campo di applicazione della tutela assicurativa è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative (ad esempio l'infortunio in itinere) anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati.

Alunni: godono di talune tutele da parte dell'INAIL poiché, in alcuni casi, possono essere assimilati a lavoratori. Rientrano pertanto nel campo di applicazione della tutela assicurativa gli infortuni occorsi nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche,

delle esperienze di lavoro, delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con l'ausilio di macchine elettriche, durante i viaggi d'istruzione, durante la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

Gli alunni sono assicurati anche durante lo svolgimento di esercitazioni di scienze motorie e sportive.

Sono esclusi gli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale ricorre l'obbligo di tutela INAIL come ad esempio gli infortuni in itinere ad eccezione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro meglio specificati nel punto che segue.

Per le attività di alternanza scuola/lavoro gli alunni sono coperti per tutti gli infortuni occorsi in ambiente di lavoro comprendendo non solo lo stabilimento aziendale, ma anche un eventuale cantiere all'aperto o un luogo pubblico. Per le attività di alternanza scuola/lavoro, relativamente agli infortuni in itinere, la tutela INAIL riguarda anche il tragitto scuola/azienda ma non gli infortuni occorsi durante il tragitto abitazione/azienda.

ASSICURAZIONE STIPULATA DALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Assicurati: Studenti, personale docente e non, studenti di altre scuole, anche stranieri, Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto; Esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico della scuola; famigliari degli studenti, ecc.

Il personale scolastico che prenderà servizio nel corso di validità di assicurazione potrà assicurarsi mediante il versamento della quota di premio.

L'elenco completo è consultabile all'interno delle condizioni contrattuali nelle singole sezioni alla voce "assicurati".

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE ASSICURATIVE - ATTIVITA' ASSICURATE

- 1. Sezione Responsabilità Civile.** L'assicurazione è valida per tutte le attività realizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall'Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli alunni in itinere (percorso casa/scuola e viceversa) con qualsiasi mezzo effettuato, compresi i servizi di pedibus e bicibus;
- 2. Sezione – Infortuni.** L'assicurazione vale per gli infortuni che possono verificarsi nel corso di tutte le attività realizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno, compatibilmente e/o in conformità alla vigente normativa scolastica, comprese quelle previste dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) realizzate e messe in atto dall'Istituto Scolastico anche in collaborazione con soggetti esterni mediante stesura di regolare protocollo di intesa sottoscritto tra le parti e previa delibera degli Organi Scolastici competenti. È compreso il rischio in itinere (percorso casa/scuola e viceversa) con qualsiasi mezzo effettuato, **compreso ogni altro tragitto connesso alle attività assicurate** ;
- 3. Sezione – Assistenza a scuola e in viaggio.** L'Assistenza a scuola e in viaggio durante le attività scolastiche viene attivata mediante contatto telefonico con la centrale operativa della società che eroga le prestazioni di assistenza.
Principali prestazioni garantite: Consulenza medica-telefonica 24h su 24; Invio medico e/o ambulanza; Collegamento continuo con il centro ospedaliero; invio medicinali all'estero; Trasporto – rientro sanitario; Interprete a disposizione – rientro dell'assicurato convalescente – rientro anticipato – familiare accanto – invio di un sostituto accompagnatore – trasferimento/rimpatrio salma – assicurazione spese mediche da malattia in viaggio – assicurazione bagaglio – assicurazione annullamento gite/viaggi/scambi culturali;
- 4. Sezione – Tutela Giudiziaria:** Rimborso delle spese legali di Avvocati liberamente scelti dall'assicurato, tenendo a carico dell'assicurazione i costi nella fase giudiziale e stragiudiziale.

TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI DA PARTE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

- Infortuni: **30 giorni** dalla data di accadimento dell'infortunio;
- Garanzia Annullamento gite/viaggi organizzati dall'Istituto Scolastico: non oltre il **5° giorno** lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo. La data dell'evento (infortunio e/o malattia improvvisa) riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata della partenza.

L'Istituto Scolastico è esonerato da ogni responsabilità in ordine a ritardi nelle denunce dei sinistri alla Società Assicuratrice derivanti da mancata o tardiva presentazione della documentazione medica da parte dell'Assicurato.

DENUNCIA DELL'INFORTUNIO

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso redatto entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o non sia materialmente possibile l'intervento di un'ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto dell'infortunato alla struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso

più vicina o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere redatto da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta al più tardi entro 96 ore consecutive all'accadimento del sinistro.

PRESCRIZIONE ART. 2952 C.C. E SUCCESSIVE MODIFICHE

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. L'interruzione dei termini di prescrizione spetta al beneficiario/avente diritto e deve essere esercitata mediante invio, alla Società Assicuratrice, di un atto (raccomandata A.R.) che valga a costituire in mora (intimazione/richiesta fatta per iscritto) la Compagnia Assicuratrice. Per effetto dell'interruzione della prescrizione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Copia integrale del contratto, cui si fa riferimento per ogni eventuale controversia, sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo www.istitutoturoldo.it - **link comunicazioni: personale docente e personale ata** per l'opportuna consultazione da parte di genitori ed operatori scolastici assicurati.

La Segreteria di quest'Istituto resta a disposizione per ogni informazione al numero telefonico **0345/92210** alla casella di posta elettronica **didattica@istitutoturoldo.gov.it**.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Ghilardi

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa